
CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 33, C. 3-BIS, DEL D.LGS N.163/2006 E DELL'ART.30 DEL D.LGS N.267/2000, AD OGGETTO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di marzo, presso la sede del Comune di Tortona, c.so Alessandria n.62 – Tortona (AL),

TRA

il Comune di TORTONA, con sede legale in Tortona (AL), Corso Alessandria n.62, P.IVA/C.F. 00384600060, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore BARDONE Gianluca, nato a Mondovì (CN), il 12/08/1966, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di CANTALUPO LIGURE, con sede legale in Cantalupo Ligure (AL), Via Umberto I n.1, P.IVA 00442230066, C.F. 83000750063, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore DAGLIO Gian Piero, nato a Rocchetta Ligure (AL) il 13/11/1954, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di CASASCO, con sede legale in Casasco (AL), via Roma n.1, P.IVA 00465840064, C.F. 85002370063, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore MANDIROLA Enrico, nato a Voghera (PV) il 30/05/1978, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, da L.11 agosto 2014 n.114, prevede che i Comuni possano procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di TORTONA, CANTALUPO LIGURE e CASASCO hanno deliberato, con i seguenti atti dei rispettivi Consigli Comunali, l'approvazione della presente convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila:

- a) deliberazione n.9 del 22 febbraio 2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di TORTONA, esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n.4 del 16 marzo 2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di CANTALUPO LIGURE, esecutiva ai sensi di legge;
- c) deliberazione n.5 del 15 marzo 2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di CASASCO, esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1 Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014 conv. in legge con L. n.114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni, secondo quanto previsto dall'art.15 della convenzione medesima;
5. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara finalizzate all'acquisizione di lavori, beni e servizi, soggette all'applicazione dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, in cui sia necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici;
6. Sono escluse dalla gestione associata e sono, quindi, gestite autonomamente dai singoli Comuni associati:
 - a) le acquisizioni effettuate, ai sensi di legge, mediante adesione a Convenzioni Consip o di altro soggetto aggregatore;
 - b) le acquisizioni effettuate, ai sensi di legge, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. (Me.Pa.) o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
 - c) le acquisizioni di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
7. La presente convenzione non si applica inoltre:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
- c) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006;
- e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
- g) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2

Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è istituita presso il Comune di Tortona, corso Alessandria n.62 – Tortona (AL), una centrale unica denominata “Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Tortona, Cantalupo Ligure e Casasco” (in forma abbreviata “C.U.C. TORTONA”).

2. La struttura organizzativa (“C.U.C. TORTONA”) istituita per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune aderente di volta in volta interessato sono utilizzati nelle procedure svolte dalla “C.U.C. TORTONA”, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3

Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla sua stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

Funzioni e attività esercitate dalla "C.U.C. TORTONA"

1. Al Comune di Tortona, designato come ente capofila, operante come Centrale unica di committenza mediante "C.U.C. TORTONA", sono delegate in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del D.P.R. n. 207/2010, di competenza di ogni singolo Comune;

a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;

a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.4.) collaborazione nella redazione della sezione contrattuale del capitolato speciale d'appalto;

a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di eventuali elenchi o sistemi di qualificazione di operatori economici, finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed individuazione del Seggio di gara, nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino all'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

- pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

- gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

- gestione della fase di valutazione delle offerte;

- supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

7

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

2. Al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese la "C.U.C. TORTONA" deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

3. La "C.U.C. TORTONA", prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

Art. 5
Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine
alle procedure gestite dalla “C.U.C. TORTONA”

1. I singoli Comuni associati, in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dalla “C.U.C. TORTONA”, svolgono le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

- a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
- a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del D.P.R. n. 207/2010;
- a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more della possibile adozione di analoghi strumenti propri da parte della “C.U.C. TORTONA”, in accordo con i Comuni associati;
- a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006;
- a.7.) la collaborazione, in via generale, con la “C.U.C. TORTONA”, ai fini dello svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
- b.2.) collaborazione con la “C.U.C. TORTONA” in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
- b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
- b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto delle vigenti normative (in particolare: art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006);

c) nella fase di esecuzione del contratto:

- c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;
- c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva alla “C.U.C. TORTONA”;
- c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico, prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto;
- c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
- c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

Art. 6
Attività della “C.U.C. TORTONA” e dei singoli Comuni associati
in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla “C.U.C. TORTONA” per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione della "C.U.C. TORTONA" per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.
3. La "C.U.C. TORTONA" può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.
4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:
- a) dall'art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
 - b) dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
 - c) dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
 - d) dall'art. 204 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;
 - e) da altre disposizioni di legge che prevedano deroghe alle procedure ad evidenza pubblica.
5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 6, lettere a), b) e c) della presente convenzione.

Art. 7

Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività della "C.U.C. TORTONA" , in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 8

Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite della "C.U.C. TORTONA"

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla "C.U.C. TORTONA", la centrale di committenza stessa collabora con i Comuni associati:
- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. I Comuni associati valutano il quadro delineato dalla "C.U.C. TORTONA", in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio.

Capo III Organizzazione

Art. 9

Organizzazione e funzionamento della "C.U.C. TORTONA"

1. La centrale di committenza "C.U.C. TORTONA", nell'ambito dell'organigramma del Comune di Tortona, fa capo al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, individuato quale Responsabile della "C.U.C. TORTONA", che si avvale, per l'esercizio delle proprie competenze e funzioni del "Servizio Evidenza Pubblica – CUC", facente parte del Settore Lavori Pubblici.
2. 4. In relazione all'esercizio delle competenze attribuite alla "C.U.C. TORTONA", il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

a.3.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;

a.4.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.5.) svolgimento, ove necessario, delle operazioni relative alla verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006;

b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.7.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.8.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;

b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

b.3.10.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso alla "C.U.C. TORTONA", in base all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del D.P.R. n. 207/2010, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

4. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal D.Lgs. n.163/2006, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;

c) si correla al Responsabile della "C.U.C. TORTONA", o a suoi delegati, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 7;

e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché

nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

5. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso alla "C.U.C. TORTONA", in base all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

6. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 5:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dei lavori, previste per esso dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010;

d) si correla al Responsabile della "C.U.C. TORTONA", o a suoi delegati, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 7;

f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

7. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte della "C.U.C. TORTONA", il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), nominato dal singolo Comune associato, interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la "C.U.C. TORTONA", le seguenti attività:

a) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del D.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dalla "C.U.C. TORTONA";

c) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006;

d) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della "C.U.C. TORTONA", e ai suoi delegati, necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

e) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

f) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

8. Il Responsabile della "C.U.C. TORTONA" può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune individuato come ente capofila.

9. La "C.U.C. TORTONA", adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede.

10. L'organizzazione e il funzionamento della "C.U.C. TORTONA", per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, saranno oggetto di atti organizzativi del Comune capofila, da adottarsi in accordo con i Comuni associati.

Art. 10
Personale della "C.U.C. TORTONA"

1. Alla "C.U.C. TORTONA" sono stabilmente assegnati i dipendenti in organico al "Servizio Evidenza Pubblica – CUC" del Comune capofila, ai quali il Dirigente Responsabile della "C.U.C. TORTONA" potrà delegare proprie funzioni e competenze entro i limiti stabiliti dalle vigenti normative.
2. I Comuni convenzionati assicurano, mediante i propri organici, la piena collaborazione alla "C.U.C. TORTONA", anche integrando, ove necessario, la dotazione organica della centrale di committenza medesima.
3. In caso di trasferimento o assegnazione temporanea alla "C.U.C. TORTONA", il rapporto organico degli addetti trasferiti o assegnati resterà in capo al Comune di rispettiva appartenenza.
4. La "C.U.C. TORTONA", qualora particolari situazioni lo richiedano, potrà anche avvalersi di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 11
Commissioni giudicatrici in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. La nomina della commissione giudicatrice è effettuata con determinazione del responsabile della "C.U.C. TORTONA".
2. La commissione giudicatrice è composta dal Presidente, nella persona del Dirigente responsabile della "C.U.C. TORTONA", e da n. 2 componenti individuati con una delle seguenti modalità:
 - due dipendenti del Comune convenzionato;
 - in caso di carenza o indisponibilità di organico del Comune convenzionato: un dipendente del Comune convenzionato ed un dipendente del Comune Capofila, individuato, per argomento di affidamento, dal responsabile della "C.U.C. TORTONA".
 - in caso di esigenze oggettive e comprovate, negli ulteriori modi stabiliti dall'art. 84, del DLgs 163/2006 e smi.
3. Il calendario delle sedute pubbliche delle commissioni di gara è pubblicate sul sito del Comune capofila e del Comune interessato.

Art. 12
Rapporti finanziari tra gli enti associati

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle procedure di gara sono a carico dei Comuni convenzionati.
 2. Le somme da riconoscere alla "C.U.C. TORTONA" da parte dei Comuni convenzionati debbono essere preventivamente individuate nei quadri economici o nella stima dei costi per ciascun lavoro, servizio o fornitura da affidarsi.
 3. L'entità di tali somme è così definita:
 - Affidamenti di lavori pubblici
 - per procedure con importo a base di gara pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00: € 300,00 a gara;
 - per procedure con importo a base di gara pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 500.000,00: € 500,00 a gara;
 - per procedure con importo a base di gara pari o superiore a € 500.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00: € 1.000,00 a gara;
 - per procedure con importo a base di gara pari o superiore € 1.000.000,00: € 1.200,00 a gara.
 - Affidamenti di servizi e forniture
 - per procedure con importo a base di gara pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria: € 400,00 a gara;
 - per procedure con importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria: € 600,00.
- Nel caso di procedure con partecipanti in numero superiore a 40, il costo di ciascuna procedura verrà incrementato del 20%.
- Nel caso di procedure con partecipanti in numero superiore a 70, il costo di ciascuna procedura verrà incrementato del 30%.
4. La "C.U.C. TORTONA" redige un rendiconto delle procedure di gara effettuate, per ciascun esercizio finanziario concluso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e lo invia ai Comuni convenzionati.
 5. Le somme di cui al precedente comma devono essere rimborsate da ciascun Comune associato alla "C.U.C. TORTONA" nel termine di sessanta giorni dalla rendicontazione. Decorsi ulteriori sessanta giorni da tale richiesta senza che sia avvenuto il rimborso, il Comune di Tortona, attraverso i competenti organi, provvederà alla riscossione esecutiva di tale somma con eventuale addebito degli

interessi di mora e la "C.U.C. TORTONA" interromperà comunque ogni procedura di gara a favore del Comune associato debitore, sino alla avvenuta liquidazione di quanto dovuto.

6. Le spese di pubblicazione di bandi e avvisi di gara e delle relative risultanze (anche se soggette a rimborso da parte dell'appaltatore), nonché i costi di pagamento della tassa di gara all'ANAC, i costi delle Commissioni giudicatrici in caso di nomina di un commissario esperto esterno, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti, sono a carico del Comune convenzionato che provvederà ad includerle nei relativi quadri economici o nelle relative stime, provvedendo ai relativi rimborsi nei confronti del Comune Capofila.

7. Sono a carico dell'aggiudicatario di ogni procedura di gara i costi per la pubblicazione di bandi/avvisi di cui all'art. 66, comma 7 e all'articolo 122, comma 5, D. Lgs. n.163/2006. I Comuni convenzionati anticiperanno le spese di pubblicazione delle gare di loro competenza, per le quali verrà richiesta dalla "Centrale Unica", la fatturazione a loro carico. La richiesta di rimborso da parte dell'aggiudicatario della gara è a favore di ciascun Comune convenzionato.

Capo IV Disposizioni generali e finali

Art.13 Riservatezza

1. La "C.U.C. TORTONA" gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.Lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 14 Prevenzione della corruzione

1. Le attività della "C.U.C. TORTONA", sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla "C.U.C. TORTONA", essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art.15 Adesione di altri Comuni

Eventuali richieste di adesione da parte di altri Comuni saranno sottoposte all'approvazione di tutti i Comuni associati.

In caso di approvazione, l'adesione, preventivamente deliberata dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni richiedenti, avrà efficacia dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e avrà durata limitata al tempo residuo della Convenzione medesima.

Art. 16 Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre

disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Il recesso deve essere motivato con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 18

Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 19

(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute al T.A.R. Piemonte.

Letto, approvato e sottoscritto,

per il Comune di TORTONA
Il Sindaco Gianluca Bardone

per il Comune di CANTALUPO LIGURE
Il Sindaco Gian Piero Daglio

per il Comune di CASASCO
Il Sindaco Enrico Mandirola